

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA

Assessorato delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica

Dipartimento delle Autonomie Locali

Servizio 3

L'ASSESSORE

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTO il vigente Ordinamento amministrativo degli enti locali approvato con l.r. 16.3.1963, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni ed, in particolare, l'art. 109 bis;

VISTO l'art. 24 della l.r. 3 dicembre 1991, n. 44, nonché il successivo art. 26 in ragione del quale *“I controlli previsti dagli articoli 24 e 25 sono esercitati a mezzo dell'ufficio ispettivo previsto dall'articolo 1 della legge regionale 23 dicembre 1962, n. 25, e successive modifiche.”*;

VISTO il D.D.G. n. 258 del 21.7.2022 relativo alla composizione dell'Ufficio Ispettivo;

VISTO l'art. 1, comma 2, della l.r. 1.10.2015, n. 23;

VISTO il D.P.Reg. 777/Area 1/S.G. del 15.11.2022 con il quale è stato costituito il Governo della Regione e l'On.le Andrea Barbaro Messina è stato preposto all'Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica;

VISTA la legge 24 marzo 2012, n. 27 *“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività.”*;

VISTA la nota prot. 48089 del 27.10.2022 (reg. gen. 17009/2022) dell'Assessorato della Salute – Dipartimento per la Pianificazione Strategica – Servizio VII – Farmaceutica, avente per oggetto *“Sedi farmaceutiche n. 13 e n. 15 del Comune di Misterbianco – Segnalazione urgente”*, con la quale, tenuto conto che l'Ente non ha risolto le criticità descritte nella stessa nota, si chiede al Dipartimento delle Autonomie Locali *“di valutare l'opportunità di esercitare i poteri sostitutivi previsti dalla normativa vigente, nei confronti del Comune di Misterbianco, al fine di consentire l'apertura delle sedi farmaceutiche n. 13 e n. 15”*;

VISTA la diffida ad adempiere prot. 5919 del 2.3.2023 inviata dal Servizio III – Ufficio Ispettivo del Dipartimento delle Autonomie Locali al Comune di Misterbianco per provvedere al completamento dell'iter procedurale richiesto entro il termine di giorni dieci dal ricevimento della stessa, ai sensi dell'art. 24 della legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44;

VISTA la nota del Sindaco e del Responsabile del XI Settore del comune di Misterbianco prot. 16559 del 10.3.2023 (reg. gen. 6572/2023), indirizzata al Servizio III – Ufficio Ispettivo del Dipartimento regionale delle Autonomie Locali e all'Assessorato della Salute – Dipartimento per la Pianificazione Strategica – Servizio VII – Farmaceutica, mediante la quale si chiede all'Assessorato della Salute *“la convocazione di un tavolo tecnico, al fine di concertare fra le parti gli adempimenti di rispettiva competenza per la celere conclusione dell'iter procedurale finalizzato a consentire l'apertura delle sedi farmaceutiche nn. 13 e 15”*;

VISTA la nota prot. 17424 del 16.3.2023 (reg. gen. 6814/2023) dell'Assessorato della Salute mediante la quale, in risposta alla richiesta formulata dal Comune, lo stesso dichiara *“l'estraneità di questi Uffici [dell'Assessorato della Salute] alla vicenda nel suo complesso, che rientrando nella vasta tematica della pianificazione del servizio farmaceutico, per effetto della riforma introdotta con la Legge 27/2012 e della consolidata giurisprudenza amministrativa, appartiene alla esclusiva competenza dell'Ente comunale che deve riposare su specifiche e ben fondate ragioni di pubblico interesse, le cui materializzazioni, nel loro specifico esercizio, siano conformi agli scopi del legislatore e in fin dei conti soprattutto ai bisogni della comunità locale”*;

CONSIDERATO che nella stessa nota l'Assessorato della Salute evidenzia che l'Ente non ha ottemperato agli obblighi di legge inerenti le revisioni biennali della Pianta Organica delle sedi farmaceutiche, già richieste per gli anni 2019 e 2022, confermando l'inadempienza formalmente evidenziata e dichiarando che la richiesta formulata dall'Ente non può essere intesa quale interruzione del termine intimato dal Servizio III – Ufficio Ispettivo del Dipartimento delle Autonomie Locali con nota prot. 5919 del 2.3.2023;

RITENUTO, pertanto, alla luce di quanto richiesto dall'Assessorato della Salute ed essendo trascorso il termine assegnato, di dover attivare un intervento sostitutivo finalizzato alla approvazione degli atti deliberativi necessari a consentire l'apertura delle sedi farmaceutiche n. 13 e n. 15 nel Comune di Misterbianco, stante la continuata e persistente inerzia degli organi comunali, incaricando allo scopo un ispettore del Dipartimento delle Autonomie Locali che si sostituisca agli organi inadempienti,

D E C R E T A

Art. 1

Per i motivi in premessa specificati, che qui si intendono riportati e trascritti, il Sig./Dott. COCCO Giovanni (1962), del Servizio Ispettivo del Dipartimento delle Autonomie Locali, è nominato Commissario ad acta presso il comune di **MISTERBIANCO (CT)** in sostituzione degli Organi inadempienti per l'adozione degli atti deliberativi necessari a garantire in tempi brevi l'apertura delle sedi farmaceutiche n. 13 e n. 15 secondo le vigenti previsioni normative.

Art. 2

Il Commissario incaricato, dopo aver provveduto in via sostitutiva all'approvazione delle delibere nonché degli atti propedeutici e/o connessi, ivi compresi gli allegati, prescritti dalle vigenti disposizioni in materia, darà immediata comunicazione all'Assessorato Regionale per le Autonomie Locali e la Funzione Pubblica - Dipartimento Autonomie Locali.

Art. 3

E' fatto obbligo al Comune di mettere a disposizione del Commissario il personale, gli atti e la documentazione necessari per l'esercizio delle funzioni ad egli attribuite.

Art. 4

Al Commissario è dovuta l'indennità di carica e di responsabilità determinata con decreto dell'Assessore regionale per le Autonomie Locali e la Funzione Pubblica n. 40 dell'8 giugno 2012 ed il rimborso delle spese sostenute, con le modalità e nella misura di cui alla vigente normativa, il cui onere complessivo è posto a carico degli enti inadempienti; questi ultimi sono tenuti ad attivare, ai sensi dell'art. 24, comma 3, della legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44, l'azione di rivalsa a carico dei soggetti eventualmente responsabili.

Art. 5

Il presente provvedimento ha validità di giorni 60 (sessanta) dalla data di notifica all'ente destinatario.

Art. 6

Avverso il presente provvedimento i soggetti legittimati potranno presentare ricorso, entro 60 giorni, avanti al T.A.R. Sicilia - Palermo o, alternativamente, entro 120 giorni, avanti al Presidente della Regione Siciliana.

Palermo, li 24/03/2023

L'Assessore
On. Dott. Andrea Barbaro Messina